



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**
(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) Tel . 0534 / 95026 - FAX 0534.95595
Email : urp.sambro@cosea.bo.it

Regolamento

*per l'esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande*

- Approvato con delibera C.C. n. 23 del 27 Febbraio 2009

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI.....	
ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI	
ART. 4 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE.....	
ART. 5 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE	
ART. 6 – OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	
ART. 7 – MODALITA' DI APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE	
ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE	
ART. 9 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	
ART. 10 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ED AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	
ART. 11– DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	
ART. 12 – ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE.....	
ART. 13 – ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	
ART. 14 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	
ART. 15 – PUBBLICITA' DEI PREZZI.....	
ART. 16 – SANZIONI.....	

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 27 luglio 2003, n. 14, d'ora in avanti per brevità legge e delle direttive generali approvate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 2209 del 10 novembre 2004, d'ora in avanti per brevità direttive.
2. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della legge e agli indirizzi di cui all'art. 3 delle direttive, ispirandosi in particolare ai seguenti principi:
 - a) sviluppo ed innovazione della rete dei pubblici esercizi a livello locale;
 - b) qualificazione e trasparenza dell'offerta attraverso il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia della rete;
 - c) difesa del consumatore, intesa sia come tutela della sua salute sia come diritto ad un giusto rapporto qualità-prezzo, nonché ad una corretta e tempestiva informazione;
 - d) valorizzazione del ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale della città, del turismo, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
 - e) armonizzazione ed integrazione del settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
 - f) salvaguardia e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle aree periferiche, rurali e nelle frazioni.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
Per esercizi di somministrazione si intendono, le attività che esercitano la vendita di alimenti e bevande in locali, o superfici aperte al pubblico, attrezzati al servizio per il consumo sul posto.
2. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Comune di San Benedetto Val di Sambro, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche,
 - a. come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
 - b. come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c. in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

1. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro, tenuto conto delle direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna e sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, oltre ad ispirarsi ai principi generali di cui al precedente art. 1, per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande si attiene ai seguenti criteri di programmazione.
2. I criteri hanno durata cinque anni, ma rimangono in vigore fino alla loro modifica.
3. Le autorizzazioni rilasciabili sono date dalla differenza fra il numero delle autorizzazioni rilasciate e le seguenti quantità:

anno	N. Autorizzazioni esistenti massime
2009	33
2010	37
2011	40
2012	44
2013	47
2014	50

4. Annualmente il funzionario competente dell'Area Amministrativa procederà ad una ricognizione del numero delle autorizzazioni esistenti e provvede alla determinazione del numero di autorizzazioni rilasciabili e alla adeguata pubblicizzazione di tale numero attraverso il sito del comune e pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. In tale sede potrà essere deciso l'anticipo del numero di autorizzazioni massime previste negli anni successivi ovvero il rinvio al periodo successivo dell'incremento di autorizzazioni previsto. La decisione si baserà su valutazioni relative a: autorizzazioni decadute, richieste di autorizzazione pervenute, esercizi attivati al di fuori della programmazione, effettiva attivazione delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, definendo un numero di autorizzazioni rilasciabili non inferiore a 3 e non superiore a 7 unità.
6. Le autorizzazioni vengono rilasciate in ordine cronologico di presentazione delle domande agli interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento. Le domande potranno essere presentate decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del comune di San Benedetto Val di Sambro del numero di autorizzazioni rilasciabili.
7. In deroga ai criteri numerici vengono comunque rilasciate le autorizzazioni all'apertura nei seguenti casi:
 - A. esercizi previsti da progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 o da altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;

- B. esercizi collocati all'interno di medie strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/99;
- C. nei centri abitati, così come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti, privi di esercizi di somministrazione.

Gli esercizi in tal modo autorizzati non potranno trasferirsi.

ART. 4 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge e degli articoli 2 e 4 delle direttive, le disposizioni di cui all'art. 3 non si applicano per l'attivazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che si effettuano:
 - a. in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
 - b. all'interno di strutture di servizio quali: centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, cimiteri, strutture fieristiche, ecc.;
2. nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere A. e B., l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a. l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
 - b. la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale;
3. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico,
4. negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purchè si concretizzino tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis della legge 28 dicembre 1999, n. 496;
 - b. l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - c. l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'UTF;
5. nelle mense aziendali e nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati, negli oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

6. nelle attività ricettive disciplinate dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, con esclusione delle strutture all'interno delle quali si svolge l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed and breakfast", anche per attività rivolte genericamente al pubblico.
7. Le suddette attività di somministrazione non possono essere trasferite in maniera disgiunta dall'attività principale e decadono al venir meno dell'attività stessa.
8. Non sono inoltre soggetti a programmazione le attività di somministrazione svolte a domicilio del consumatore, inteso non solo come la sua privata dimora, ma anche come locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi; per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.

ART. 5 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 in materia di procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
3. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali contemplati dall'art. 6, comma 2, della L. R. 14/2003.
4. In caso di società, associazione od organismi collettivi, il possesso dei suddetti requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona delegata all'attività di somministrazione.

ART. 6 – OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura sono subordinati all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 26 luglio 2003, n. 14 nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
2. L'attivazione e l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di

esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534. Per quanto riguarda in particolare la tutela dall'inquinamento acustico, dovranno essere puntualmente rispettate, oltre alle vigenti disposizioni di legge, le prescrizioni di cui al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee e al R.U.E. – Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di San Benedetto Val di Sambro.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il divieto di iniziare l'attività.

ART. 7 – MODALITA' DI APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione.
2. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata a tempo indeterminato, quindi ha validità illimitata e si riferisce esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicati; in ogni momento il Comune di San Benedetto Val di Sambro può effettuare verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
4. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita da denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 nei seguenti casi:
 - a. subingresso in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. trasferimento di sede e ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c. attività non soggette a programmazione di cui al precedente art. 4;
5. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 5. Per le nuove autorizzazioni non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio prima della loro attivazione.
6. Nel caso di subingresso per causa morte, il possesso dei suddetti requisiti morali e professionali deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
7. Non sono soggette all'autorizzazione amministrativa e alla denuncia di inizio attività, di cui agli art. 6 ed 8 del presente regolamento, le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati esercizi situati in oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

1. La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e la dichiarazione di inizio attività possono essere presentate all' Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto Val di Sambro, oppure inviate a mezzo posta al Comune di San Benedetto Val di Sambro . Via Roma n. 39 – 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO). La domanda di autorizzazione deve essere redatta su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio comunale competente.

AUTORIZZAZIONE

2. Prima dell'apertura del locale il soggetto richiedente deve presentare all'Azienda Unità Sanitaria Locale, competente per territorio, la documentazione per la regolarizzazione dell'attività, con le modalità previste dall'art. 6 Reg. CE 852/2004 e dalla determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevand.
3. I termini temporali di istruzione del procedimento possono essere interrotti dagli uffici competenti una sola volta, entro giorni quindici dalla presentazione dell'istanza, per richiedere all'interessato le integrazioni documentali necessarie ai fini dell'istruttoria.
4. La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Costituisce motivo di diniego della domanda di autorizzazione alla somministrazione l'indisponibilità di autorizzazioni da riassegnare o di nuove autorizzazioni; in tale caso il richiedente può presentare nuova istanza nel semestre successivo.

DIA PER SUBINGRESSI

6. L'attività di somministrazione può essere iniziata immediatamente dopo l'avvenuta presentazione al Comune di San Benedetto Val di Sambro della denuncia di inizio attività o dalla data di apertura dell'esercizio indicata nella D.I.A. solo a condizione che il soggetto che ha inoltrato la denuncia abbia già ottenuto, per i locali ove sarà svolta l'attività, la registrazione ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 e della determina Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008.
7. Entro giorni sessanta dalla data di presentazione della D.I.A. regolare e completa in ogni sua parte ed allegato, il Settore Attività Economiche provvede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e a disporre, eventualmente, il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 9 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi. La proroga potrà essere concessa solo se l'interessato dimostrerà la disponibilità di locali con destinazione d'uso compatibile con l'insediamento di un pubblico esercizio.
 - b. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della legge;
 - c. quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.
2. L'autorizzazione può essere sospesa quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; l'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
3. L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - b. per motivi di pubblico interesse;
4. Qualora l'esercente non rispetti gli orari, le disposizioni regolamentari e le indicazioni operative fissati dal Comune di San Benedetto Val di Sambro per la tutela della pubblica quiete e dei cittadini contermini è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 16 del presente regolamento e, in caso di recidiva, alla sospensione dell'attività e alla revoca dell'autorizzazione.
5. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e di bevande devono essere preceduti dall'invio al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ED AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Attività stagionali

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6 ed ai criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a giorni sessanta e non superiori a giorni duecentoquaranta per ciascun anno solare.
3. Nei provvedimenti autorizzativi per attività svolte in forma stagionale il Comune di San Benedetto Val di Sambro può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.

Attività temporanee

4. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6, ma non è soggetta ai criteri di programmazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.
6. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 5 ed al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
7. Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti professionali di cui al comma 3,4,5 dell'art. 5.
8. Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande temporanee non possono avere una durata superiore a giorni trenta consecutivi e, al medesimo organizzatore, non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture prima di giorni novanta dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
9. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette ad autorizzazione o a denuncia di inizio attività, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 11 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta al rilascio di autorizzazione per gli esercizi di somministrazione secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6.
2. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la presentazione di apposita comunicazione al Comune competente per territorio.
3. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 12 – ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.

2. Le suddette autorizzazioni abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.
3. Sono da intendersi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari;
 - l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare per la normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

ART. 13 – ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e delle fasce orarie stabilite dal Comune di San Benedetto Val di Sambro con appositi provvedimenti sindacali.
2. Gli orari si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle previste dall'art 4 del presente regolamento.
3. Gli esercenti sono tenuti a rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante appositi cartelli leggibili dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione.
4. Gli esercenti devono comunicare al Comune di San Benedetto Val di Sambro l'orario prescelto almeno cinque giorni prima della sua effettiva adozione.

ART. 14 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune di San Benedetto Val di Sambro.
2. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le associazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali

più rappresentative a livello comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

3. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile all'esterno dell'esercizio.
4. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi contemplati dall'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 – attività non prevalente all'interno di altre strutture, già descritti al precedente art. 3, nonché ai circoli privati disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

ART. 15 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Ad eccezione dei prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, per i prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, gli esercenti devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84.
2. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a); per le sole attività di ristorazione, gli esercenti sono tenuti all'esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.
4. Le modalità prescelte devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi contemplati dall'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 – attività non prevalente all'interno di altre strutture, già descritti al precedente art. 3, nonché ai circoli privati disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

ART. 16 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 8/2004, con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000.
2. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.
3. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli organi accertatori.

Regolamento

*per l'esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande*

- Approvato con delibera C.C. n. ___ del _____2009

*REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*

- ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI.....
- ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE.....
- ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
- ART. 4 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE.....
- ART. 5 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE.....
- ART. 6 – OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE.....
- ART. 7 – MODALITA' DI APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE.....
- ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE.....
- ART. 9 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ED AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
- ART. 11– DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....
- ART. 12 – ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE.....
- ART. 13 – ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE.....
- ART. 14 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE.....
- ART. 15 – PUBBLICITA' DEI PREZZI.....
- ART. 16 – SANZIONI.....

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

3. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 27 luglio 2003, n. 14, d'ora in avanti per brevità legge e delle direttive generali approvate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 2209 del 10 novembre 2004, d'ora in avanti per brevità direttive.
4. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della legge e agli indirizzi di cui all'art. 3 delle direttive, ispirandosi in particolare ai seguenti principi:
 - g) sviluppo ed innovazione della rete dei pubblici esercizi a livello locale;
 - h) qualificazione e trasparenza dell'offerta attraverso il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia della rete;
 - i) difesa del consumatore, intesa sia come tutela della sua salute sia come diritto ad un giusto rapporto qualità-prezzo, nonché ad una corretta e tempestiva informazione;
 - j) valorizzazione del ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale della città, del turismo, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
 - k) armonizzazione ed integrazione del settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
 - l) salvaguardia e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle aree periferiche, rurali e nelle frazioni.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
Per esercizi di somministrazione si intendono, le attività che esercitano la vendita di alimenti e bevande in locali, o superfici aperte al pubblico, attrezzati al servizio per il consumo sul posto.
5. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Comune di San Benedetto Val di Sambro, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche,
 - a. come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
 - b. come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c. in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.
6. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

**ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E DI BEVANDE**

4. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro, tenuto conto delle direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna e sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, oltre ad ispirarsi ai principi generali di cui al precedente art. 1, per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande si attiene ai seguenti criteri di programmazione.
5. I criteri hanno durata cinque anni, ma rimangono in vigore fino alla loro modifica.
6. Le autorizzazioni rilasciabili sono date dalla differenza fra il numero delle autorizzazioni rilasciate e le seguenti quantità:

anno	N. Autorizzazioni esistenti massime
2009	33
2010	37
2011	40
2012	44
2013	47
2014	50

- 8 Annualmente il Settore Attività Economiche procede ad una ricognizione del numero delle autorizzazioni esistenti e provvede alla determinazione del numero di autorizzazioni rilasciabili e alla adeguata pubblicizzazione di tale numero attraverso il sito del comune e pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 9 In tale sede potrà essere deciso l'anticipo del numero di autorizzazioni massime previste negli anni successivi ovvero il rinvio al periodo successivo dell'incremento di autorizzazioni previsto. La decisione si baserà su valutazioni relative a: autorizzazioni decadute, richieste di autorizzazione pervenute, esercizi attivati al di fuori della programmazione, effettiva attivazione delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, definendo un numero di autorizzazioni rilasciabili non inferiore a 3 e non superiore a 7 unità.
- 10 Le autorizzazioni vengono rilasciate in ordine cronologico di presentazione delle domande agli interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento. Le domande potranno essere presentate decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del comune di San Benedetto Val di Sambro del numero di autorizzazioni rilasciabili.
- 11 In deroga ai criteri numerici vengono comunque rilasciate le autorizzazioni all'apertura nei seguenti casi:

- D. esercizi previsti da progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 o da altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
- E. esercizi collocati all'interno di medie strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/99;
- F. nei centri abitati, così come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti, privi di esercizi di somministrazione.

Gli esercizi in tal modo autorizzati non potranno trasferirsi.

ART. 4 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE

- 9. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge e degli articoli 2 e 4 delle direttive, le disposizioni di cui **all'art. 3** non si applicano per l'attivazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che si effettuano:
 - a. **in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago**, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
 - b. **all'interno di strutture di servizio** quali: centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, cimiteri, strutture fieristiche, ecc.;
- 10. nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere A. e B., l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a. l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
 - b. la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale;
- 11.**
egli esercizi situati all'interno delle aree di servizio **delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico**,
- 12. negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti** purchè si concretizzino tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis della legge 28 dicembre 1999, n. 496;
 - b. l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - c. l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'UTF;

13. **nelle mense aziendali e nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali**, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati, negli oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
14. **nelle attività ricettive** disciplinate dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, con esclusione delle strutture all'interno delle quali si svolge l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed and breakfast", anche per attività rivolte genericamente al pubblico.
15. Le suddette attività di somministrazione non possono essere trasferite in maniera disgiunta dall'attività principale e decadono al venir meno dell'attività stessa.
16. Non sono inoltre soggetti a programmazione le attività di somministrazione svolte a domicilio del consumatore, inteso non solo come la sua privata dimora, ma anche come locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi; per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.

ART. 5 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

5. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 in materia di procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
7. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali contemplati dall'art. 6, comma 2, della L. R. 14/2003.
8. In caso di società, associazione od organismi collettivi, il possesso dei suddetti requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona delegata all'attività di somministrazione.

ART. 6 – OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

4. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura sono subordinati all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 26 luglio 2003, n. 14 nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
5. L'attivazione e l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534. Per quanto riguarda in particolare la tutela dall'inquinamento acustico, dovranno essere puntualmente rispettate, oltre alle vigenti disposizioni di legge, le prescrizioni di cui al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee e al R.U.E. – Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di San Benedetto Val di Sambro.
6. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il divieto di iniziare l'attività.

ART. 7 – MODALITA' DI APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

8. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione.
9. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali.
10. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata a tempo indeterminato, quindi ha validità illimitata e si riferisce esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicati; in ogni momento il Comune di San Benedetto Val di Sambro può effettuare verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
11. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita da denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 nei seguenti casi:
 - a. subingresso in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. trasferimento di sede e ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c. attività non soggette a programmazione di cui al precedente art. 4;

12. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 5. Per le nuove autorizzazioni non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio prima della loro attivazione.
13. Nel caso di subingresso per causa morte, il possesso dei suddetti requisiti morali e professionali deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
14. Non sono soggette all'autorizzazione amministrativa e alla denuncia di inizio attività, di cui agli art. 6 ed 8 del presente regolamento, le attività di somministrazione svolte **direttamente**, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati esercizi situati in oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

8. La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e la dichiarazione di inizio attività possono essere presentate all' Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto Val di Sambro, oppure inviate a mezzo posta al Comune di San Benedetto Val di Sambro . Via Roma n. 39 – 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO). La domanda di autorizzazione deve essere redatta su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio comunale competente.

AUTORIZZAZIONE

9. Prima dell'apertura del locale il soggetto richiedente deve presentare all'Azienda Unità Sanitaria Locale, competente per territorio, la documentazione per la regolarizzazione dell'attività, con le modalità previste dall'art. 6 Reg. CE 852/2004 e dalla determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
10. I termini temporali di istruzione del procedimento possono essere interrotti dagli uffici competenti una sola volta, entro giorni quindici dalla presentazione dell'istanza, per richiedere all'interessato le integrazioni documentali necessarie ai fini dell'istruttoria.
11. La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

12. Costituisce motivo di diniego della domanda di autorizzazione alla somministrazione l'indisponibilità di autorizzazioni da riassegnare o di nuove autorizzazioni; in tale caso il richiedente può presentare nuova istanza nel semestre successivo.

DIA PER SUBINGRESSI

13. L'attività di somministrazione può essere iniziata immediatamente dopo l'avvenuta presentazione al Comune di San Benedetto Val di Sambro della denuncia di inizio attività o dalla data di apertura dell'esercizio indicata nella D.I.A. solo a condizione che il soggetto che ha inoltrato la denuncia abbia già ottenuto, per i locali ove sarà svolta l'attività, la registrazione ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 e della determina Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008.
14. Entro giorni sessanta dalla data di presentazione della D.I.A. regolare e completa in ogni sua parte ed allegato, il Settore Attività Economiche provvede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e a disporre, eventualmente, il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 9 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

6. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi. La proroga potrà essere concessa solo se l'interessato dimostrerà la disponibilità di locali con destinazione d'uso compatibile con l'insediamento di un pubblico esercizio.
 - b. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della legge;
 - c. quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.
7. L'autorizzazione può essere sospesa quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; l'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
8. L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

- b. per motivi di pubblico interesse;
9. Qualora l'esercente non rispetti gli orari, le disposizioni regolamentari e le indicazioni operative fissati dal Comune di San Benedetto Val di Sambro per la tutela della pubblica quiete e dei cittadini contermini è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 16 del presente regolamento e, in caso di recidiva, alla sospensione dell'attività e alla revoca dell'autorizzazione.

 10. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e di bevande devono essere preceduti dall'invio al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ED AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Attività stagionali

10. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6 ed ai criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.
11. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a giorni sessanta e non superiori a giorni duecentoquaranta per ciascun anno solare.
12. Nei provvedimenti autorizzativi per attività svolte in forma stagionale il Comune di San Benedetto Val di Sambro può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.

Attività temporanee

13. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6, ma non è soggetta ai criteri di programmazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.
14. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.

15. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 5 ed al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
16. Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti professionali di cui al comma 3,4,5 dell'art. 5.
17. Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande temporanee non possono avere una durata superiore a giorni trenta consecutivi e, al medesimo organizzatore, non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture prima di giorni novanta dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
18. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette ad autorizzazione o a denuncia di inizio attività, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 11 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

4. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta al rilascio di autorizzazione per gli esercizi di somministrazione secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6.
5. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la presentazione di apposita comunicazione al Comune competente per territorio.
6. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 12 – ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
6. Le suddette autorizzazioni abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza

l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.

7. Sono da intendersi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari;
 - l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
8. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare per la normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

ART. 13 – ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

5. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e delle fasce orarie stabilite dal Comune di San Benedetto Val di Sambro con appositi provvedimenti sindacali.
6. Gli orari si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle previste dall'art 4 del presente regolamento.
7. Gli esercenti sono tenuti a rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante appositi cartelli leggibili dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione.
8. Gli esercenti devono comunicare al Comune di San Benedetto Val di Sambro l'orario prescelto almeno cinque giorni prima della sua effettiva adozione.

ART. 14 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

6. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune di San Benedetto Val di Sambro.
7. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le associazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le

organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

8. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile all'esterno dell'esercizio.
9. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi contemplati dall'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 – attività non prevalente all'interno di altre strutture, già descritti al precedente art. 3, nonché ai circoli privati disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

ART. 15 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

6. Ad eccezione dei prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, per i prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, gli esercenti devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84.
7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a); per le sole attività di ristorazione, gli esercenti sono tenuti all'esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
8. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.
9. Le modalità prescelte devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi contemplati dall'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 – attività non prevalente all'interno di altre strutture, già descritti al precedente art. 3, nonché ai circoli privati disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

ART. 16 – SANZIONI

4. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 8/2004, con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000.
5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.
6. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli organi accertatori.